

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 5 - numero 734 di venerdì 07 marzo 2003

Privacy: i garanti UE aprono una consultazione pubblica sulla videosorveglianza

I Garanti europei hanno deciso di aprire una consultazione pubblica on line per sollecitare osservazioni e commenti riguardo alle linee guida sulla videosorveglianza.

La newsletter del Garante italiano della privacy comunica che "I Garanti europei hanno deciso di aprire una consultazione pubblica per sollecitare osservazioni e commenti, da parte dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, riguardo alle linee guida sulla videosorveglianza messe a punto dalle stesse Autorità nel novembre scorso. In base agli esiti di questa consultazione, che si chiuderà il 31 maggio 2003, i Garanti valuteranno l'opportunità di definire una vera e propria Raccomandazione in materia."

Il documento del Gruppo dei Garanti europei è disponibile in tutte le lingue dell'UE sul sito del [Gruppo](#) e contiene alcune indicazioni generali che forniscono un quadro uniforme e armonizzato a livello europeo ed offrono un riferimento comune sia per quanto riguarda il settore privato sia in rapporto ai soggetti pubblici.

Questi in sintesi i punti salienti:

- armonizzazione del quadro regolamentare per i criteri di valutazione della liceità e l'opportunità dell'installazione di dispositivi di videosorveglianza
- accertamento in via preliminare se le immagini rilevate con la videosorveglianza comportino il trattamento di dati personali, in quanto riguardano soggetti identificabili.
- Nel caso di trattamento di dati personali, è necessario fare riferimento ad una serie di principi:
 - a) Stabilire la liceità del ricorso alla videosorveglianza.
 - b) Garantire che le finalità della videosorveglianza siano specifiche e lecite, in particolare evitando utilizzazioni ulteriori delle immagini rilevate e indicando le finalità della videosorveglianza.
 - c) Assicurarci della legittimità del trattamento, verificando il rispetto di almeno uno dei criteri di legittimità previsti dall'articolo 7 della direttiva europea.
 - d) Verificare che il ricorso alla videosorveglianza sia proporzionato, ossia che gli scopi perseguiti siano tali da giustificare realmente l'impiego di dispositivi del genere.
 - e) Verificare che l'attività di videosorveglianza sia effettuata in modo proporzionato: in questo caso si tratta di minimizzare l'impiego di dati personali, anche attraverso opportuni accorgimenti tecnici (angolo di ripresa delle immagini, periodo di conservazione delle immagini).
 - f) Informare adeguatamente gli interessati, utilizzando indicazioni ben visibili e posizionate in modo corretto.
 - g) Garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione ecc., e in particolare il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e prevalenti.
 - h) Rispettare eventuali ulteriori requisiti, come ad esempio l'obbligo di formare in modo adeguato il personale impegnato in attività di videosorveglianza.
 - i) Adottare precauzioni ulteriori in rapporto a specifiche attività di videosorveglianza: ad esempio, se le immagini permettono la raccolta di dati sensibili, oppure se sono previste interconnessioni fra più sistemi di videosorveglianza, oppure se si intendono associare le immagini rilevate con dati di tipo biometrico (impronte digitali, ad esempio) o si prevede di utilizzare sistemi per il riconoscimento automatico della voce o del viso di una persona. In tutti questi ambiti si dovrà compiere una valutazione caso per caso, alla luce dei principi sopra ricordati.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.